

...Estratto dal regolamento comunale approvato in consiglio comunale il 17/11/2011

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione: dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità; dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche); dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

[...]
e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

f) del rilascio di un marchio D.E.C.O. (Denominazione comunale di origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 3 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 Istituzione della D.E.C.O. [...]

Attraverso la D.E.C.O. si mira a:

conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

La D.E.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Campoli del monte taburno". [...]

Art. 5 Istituzione del Registro D.E.C.O.
Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Campoli del monte taburno che ottengono la D.E.C.O..

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa. [...]

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari: carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni; salse e condimenti; formaggi e altri prodotti derivati dal latte; prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria; preparazioni di pesci e crostacei; prodotti di origine animale; piatti tradizionali della cucina campolese; bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail. [...] Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro D.E.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Campoli del monte taburno.

Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

dei prodotti D.E.C.O.; dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali; di altri prodotti tipici locali; di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la

manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

Art. 7 Logo D.E.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori [...]

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della D.E.C.O. ai prodotti locali

I prodotti che si fregiano della D.E.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Campoli del monte taburno ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità. [...] In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 9 Procedura per l'attribuzione della D.E.C.O. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune. [...]

Art. 11 Utilizzo della D.E.C.O. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "D.E.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti D.E.C.O. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice. [...] Il Comune di Campoli del monte taburno, proprietario del logo D.E.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo D.E.C.O. da parte di soggetti non autorizzati. [...]

Art. 12 Controlli e sanzioni

Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Campoli del monte taburno a termini di legge. [...]

Art. 13 Struttura organizzativa competente

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Settore Amministrativo. [...]

Art. 14 Iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della D.E.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16 Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali



Comune di Campoli del Monte Taburno
Provincia di Benevento

Denominazione Comunale di Origine



Info&contatti



Comune di Campoli del Monte Taburno
Piazza A. La Marmorata - 82030 - (BN)
Tel 0824.873039 - Fax 0824.873079
www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it
info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it
PEC: campolimt@pec.it



? che cosa è

"Attraverso una semplice delibera comunale il Sindaco certifica la provenienza di ogni prodotto della sua terra" così Luigi Veronelli spiegava la De.C.O.

Un'idea nata dal basso per valorizzare quegli immensi giacimenti enogastronomici che racchiude l'Italia. Risorse e ricchezze che appartengono alla terra, al proprio luogo d'origine.

E' il riconoscimento della tipicità di quei tanti prodotti agroalimentari che non rientrano, per motivi diversi, in altre forme di tutela. Una maniera per legare un prodotto alla sua terra, al suo Comune, al luogo dove esso si produce da sempre.

Protagonista di questa "certificazione" di tipicità, che è essenzialmente un mezzo di promozione, è il comune.

Il vero "giacimento" del Paese è costituito infatti dalla grandissima ricchezza di culture, di usi, di tradizioni che si possono incontrare negli oltre ottomila Comuni di ogni parte d'Italia.

Tra i 'giacimenti' più preziosi c'è di sicuro quello dei cibi, dei vini, delle mille e mille specialità della tradizione gastronomica locale. Non esiste posto, in Italia, dove manchi un esempio di questa nostra abitudine alla buona tavola, da sempre conosciuta e apprezzata anche all'estero.



Le De.C.O. in Italia

Il fenomeno delle De.C.O. nasce a seguito della legge dell'8 giugno 1990 n. 142 che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.

In seguito ed in forza di questa podestà concessa ai Comuni, l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nel 2000 ha redatto una proposta di legge di iniziativa popolare recante: "Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali". Nel frattempo, giuristi e opinion leader sono intervenuti in merito all'opportunità dei Comuni di legiferare in campo di valorizzazione dei propri prodotti. Citiamo a tale proposito l'articolo di Giuseppe Guarino sul Corriere della Sera del gennaio 2002 e la lunga battaglia intrapresa dal giornalista Luigi Veronelli per la diffusione del fenomeno delle De.C.O. in quanto tale. In sostanza Guarino e Veronelli hanno iniziato a fare riferimento anche alla legge Costituzionale n. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2001, che delega ai Comuni la podestà di emettere regole in campo agricolo.

“Controlla il marchio!”

Le De.C.O. a Campoli del Monte Taburno

È una richiesta infinita, che chiede soltanto di essere valorizzata, e che può fornire opportunità economiche sorprendenti. La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 Giugno 2011 ha istituito la Commissione di studio sull'agricoltura. Prima riunione della "Commissione Agricoltura" 28/07/2011 presieduta dall'assessore Antonio Orlacchio, dove con tutti i componenti è iniziata l'avventura della De.C.O.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17 Novembre 2011 approvazione **Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).**

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16 Gennaio 2012 De.C.O. Approvazione il disciplinare **"Pane di Campoli del Monte Taburno"**.

22/02/2012 Commissione Agricoltura esamina, con parere favorevole, le richieste di iscrizione nel registro comunale De.C.O. delle aziende "Panificio Ciotta S.n.c." e "Magie da forno S.a.s." relativamente alla produzione del "Pane di Campoli del Monte Taburno"

La De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", serve per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Campoli del Monte Taburno. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Campoli del Monte Taburno".

La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Campoli del Monte Taburno. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge. Viene istituito presso la competente struttura comunale un **registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Campoli del Monte Taburno che ottengono la De.C.O.**

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.



il marchio



*“Il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/07/1958 recita la seguente descrizione dello stemma del comune :
"D'azzurro al massiccio montuoso al naturale sorgente dalla punta accompagnato in capo da tre stelle d'argento male ordinate ed attraversato da una fascia d'argento caricata dalle lettere maiuscole CAM di nero, accostate da due stelle d'azzurro.”*

Il marchio creato è una stilizzazione dello stemma del comune:

- il monte Taburno, ai cui piedi sorge il comune;
 - le tre stelle;
 - le iniziali CAM;
 - i diversi colori del verde che riportano alla natura e alla genuinità della terra;
- un contorno tricolore che ricorda la bandiera italiana.

Prodotto, quindi, genuino ed Italiano. Garantito non solo dal Comune di Campoli M.T. ma anche dalle leggi Italiane tra le più rigide in materia di beni alimentari.

Regolamento

“...Estratto dal regolamento comunale approvato in consiglio comunale il 17/11/2011”

Art.1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Campoli del monte taburno.

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Campoli del monte taburno, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.[...]Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

» e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

f) del rilascio di un marchio DE.C.O. (Denominazione comunale di origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 3 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 Istituzione della De.C.O. [...]

Attraverso la De.C.O. si mira a: conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Campoli del Monte Taburno". [...]

Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Campoli del monte taburno che ottengono la De.C.O. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa. [...] 4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari: carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni; salse e condimenti; formaggi e altri prodotti derivati dal latte; prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria; preparazioni di pesci e crostacei; prodotti di origine animale; piatti tradizionali della cucina campolese; bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail. [...] Possono ottenere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Campoli del monte taburno.

Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

[...] Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione: dei prodotti De.C.O.; dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali; di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

Art. 7 Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori [...]

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Campoli del monte taburno ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità. [...] In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

[...] Art. 11 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono. [...] E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati. [...]

Art. 14 Iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. [...]

Art. 15 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Pane di Campoli del Monte Taburno

Art.1 - DENOMINAZIONE GEOGRAFICA

La denominazione "Pane di Campoli del Monte Taburno" è riservata al prodotto le cui fasi di lavorazione e produzione hanno luogo a Campoli del Monte Taburno [...]

Art.2 - RIFERIMENTI STORICI

La denominazione "Pane di Campoli del Monte Taburno" è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione (con lievito naturale "CRISCITO") e dall'impiego di farina di grano duro: il pane così ottenuto tradizionalmente si preparava una volta a settimana e durava senza alterarsi per l'intera settimana. La cottura secondo il metodo antico avviene esclusivamente in forni di mattoni d'argilla riscaldati. [...] La pezzatura è anch'essa una reminiscenza antica, in quanto le massaie preparavano una pezzatura da 1 Kg a 3 Kg una volta la settimana, normalmente il Sabato.

Art.3 - ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione del "Pane di Campoli del Monte Taburno" comprende il territorio amministrativo del Comune di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento.

Art.4 - ELENCO QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI

- farina di grano tenero che deve provenire preferibilmente da grano coltivato nell'ambito delle Regioni del Sud ITALIA - "CRISCITO" (quanto basta in funzione delle stagioni) - acqua (70/80 l. per 100Kg di farina di grano duro) - sale marino prodotto nelle saline italiane (2 Kg per 100Kg di farina) Non sono ammessi coloranti, conservanti, additivi, materie prime provenienti da prodotti geneticamente modificati.

Art.5 - MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE

Le fasi e le modalità di produzione del "Pane di Campoli del Monte Taburno" sono le seguenti: Preparazione del lievito: [...] Si prende un po' di impasto del giorno precedente, ridotto in pezzatura da 1Kg, e si lascia riposare in un luogo fresco avvolto in un panno di cotone. La sera prima della panificazione si mescola l'impasto: farina di grano tenero con il (criscito) nella proporzione di 1Kg di quest'ultimo e 14 Kg di farina. Il prodotto così ottenuto si chiama in campolese "u criscito".

Preparazione dell'impasto: Aggiungere a 100 kg di farina 6 Kg di pasta madre (criscito). Aggiungere, prima 40-50 litri di acqua fredda (temperatura inferiore a 5°C massimo), ed iniziare ad impastare per circa 20 min. con impastatrice a forcilla, lentamente per non riscaldare la pasta, continuare ad aggiungere acqua, fino alla quantità di 70-80 litri. L'impasto è pronto quando la pasta si stacca da sola dalle pareti ed ha un aspetto liscio, a metà impasto si aggiunge il sale (2 Kg).

Modellatura: Fare riposare per circa 60-90 min poi lavorare spezzando e preparare le forme: da 1Kg rotonda (scanatina), allungata (Filoncino), da 2 Kg allungata (sfilatino) e rotanda (scanata), da 3 Kg rotonda (scanata).

Riposo: Si lascia riposare da 1,5 a 2 ore circa, in funzione della temperatura esterna, coperto da una classica manta o dal cassetto superiore.

Art.6 - COTTURA, SFORNATURA

Il forno dopo essere stato riscaldato a circa 250 °C. si inforna; la cottura dura circa 60 min a temperatura calante, il forno viene ripulito con una scopa bagnata, fatta di foglie di sambuco (sauco), detto (munnolo), dal lungo manico.

Art.7 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINITO

Il "Pane di Campoli del Monte Taburno" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. pagnotta in pezzatura da 1Kg a 3 Kg in forma: rotonda (localmente chiamata "scanata") allungata (localmente chiamata "filone"); La crosta deve essere croccante e spessa, di color chiaro, la mollica deve essere di colore chiaro, morbida ed omogeneamente alveolata. Il prodotto fresco deve avere un caratteristico odore delicato di tostato, che può ricordare il profumo di grano e foglie di sambuco.

Art.8 - COMMERCIALIZZAZIONE

[...] il prodotto finito può essere anche confezionato in termodetraibile microforato con etichetta riportante: ingredienti; nome e indirizzo del produttore; data di produzione denominazione "Pane di Campoli del Monte Taburno". In alternativa, con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale naturale riportante i dati sopra elencati e la dicitura "PRODOTTO DE.C.O. Pane di Campoli".



Info&contatti



Comune di Campoli del Monte Taburno
Piazza A. La Marmora - 82030 - (BN)
Tel 0824.873039 - Fax 0824.873079
www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it
info@comune.campolidelmontetaburno.bn.it
PEC: campolimt@pec.it



Comune di Campoli del Monte Taburno
Provincia di Benevento

Denominazione Comunale di Origine

Le De.C.O. in Italia

Le De.C.O. a Campoli M.T.

Il Marchio De.C.O. di Campoli M.T.

Il Regolamento De.C.O. di Campoli M.T.

Prodotto De.C.O. - Il Pane di Campoli



? che cosa è

"Attraverso una semplice delibera comunale il Sindaco certifica la provenienza di ogni prodotto della sua terra" così Luigi Veronelli spiegava la De.C.O.

Un'idea nata dal basso per valorizzare quegli immensi giacimenti enogastronomici che racchiude l'Italia. Risorse e ricchezze che appartengono alla terra, al proprio luogo d'origine.

E' il riconoscimento della tipicità di quei tanti prodotti agroalimentari che non rientrano, per motivi diversi, in altre forme di tutela. Una maniera per legare un prodotto alla sua terra, al suo Comune, al luogo dove esso si produce da sempre.

Protagonista di questa "certificazione" di tipicità, che è essenzialmente un mezzo di promozione, è il comune.

Il vero "giacimento" del Paese è costituito infatti dalla grandissima ricchezza di culture, di usi, di tradizioni che si possono incontrare negli oltre ottomila Comuni di ogni parte d'Italia.

Tra i 'giacimenti' più preziosi c'è di sicuro quello dei cibi, dei vini, delle mille e mille specialità della tradizione gastronomica locale. Non esiste posto, in Italia, dove manchi un esempio di questa nostra abitudine alla buona tavola, da sempre conosciuta e apprezzata anche all'estero.



Le De.C.O. in Italia

- Il fenomeno delle De.C.O. nasce a seguito della legge dell'8 giugno 1990 n. 142 che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.

- In seguito ed in forza di questa podestà concessa ai Comuni, l'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, nel 2000 ha redatto una proposta di legge di iniziativa popolare recante: "Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali". Nel frattempo, giuristi e opinion leader sono intervenuti in merito all'opportunità dei Comuni di legiferare in campo di valorizzazione dei propri prodotti. Citiamo a tale proposito l'articolo di Giuseppe Guarino sul Corriere della Sera del gennaio 2002 e la lunga battaglia intrapresa dal giornalista Luigi Veronelli per la diffusione del fenomeno delle De.C.O. in quanto tale.

- In sostanza Guarino e Veronelli hanno iniziato a fare riferimento anche alla legge Costituzionale n. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2001, che delega ai Comuni la podestà di emettere regole in campo agricolo.

“Controlla il marchio!”

Le De.C.O. a Campoli del Monte Taburno

È una richiesta infinita, che chiede soltanto di essere valorizzata, e che può fornire opportunità economiche sorprendenti.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 Giugno 2011 ha istituito la Commissione di studio sull'agricoltura. Prima riunione della "Commissione Agricoltura" 28/07/2011 presieduta dall'assessore Antonio Orlacchio, dove con tutti i componenti è iniziata l'avventura della De.C.O.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17 Novembre 2011 approvazione **Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).**

Il primo disciplinare approvato su un prodotto di Campoli M.T. si è avuto con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16 Gennaio 2012 De.C.O. recante:

"Pane di Campoli del Monte Taburno"

22/02/2012 Commissione Agricoltura esamina, con parere favorevole, le richieste di iscrizione nel registro comunale De.C.O. delle aziende "Panificio Ciotta S.n.c." e "Magie da forno S.a.s." relativamente alla produzione del "Pane di Campoli del Monte Taburno"

La De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", serve per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Campoli del Monte Taburno.

Attraverso la De.C.O. si mira a:

- **conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;**
- **tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.**

La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Campoli del Monte Taburno".

La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Campoli del Monte Taburno. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un **registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Campoli del Monte Taburno che ottengono la De.C.O..**

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

il marchio



Il Decreto del Presidente della Repubblica del 03/07/1958 recita la seguente descrizione dello stemma del comune:

"D'azzurro al massiccio montuoso al naturale sorgente dalla punta accompagnato in capo da tre stelle d'argento male ordinate ed attraversato da una fascia d'argento caricata dalle lettere maiuscole CAM di nero, accostate da due stelle d'azzurro."

Il marchio creato è una stilizzazione dello stemma del comune:

- il monte Taburno, ai cui piedi sorge il comune;
- le tre stelle;
- le iniziali CAM;
- i diversi colori del verde che riportano alla natura e alla genuinità della terra;
- un contorno tricolore che ricorda la bandiera italiana.

• Prodotto, quindi, genuino ed Italiano. Garantito non solo dal Comune di Campoli M.T. ma anche dalle leggi Italiane tra le più rigide in materia di beni alimentari.

Regolamento

"...Estratto dal regolamento comunale approvato in consiglio comunale il 17/11/2011"

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Campoli del Monte Taburno. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Campoli del Monte Taburno, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.[...]Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale -

In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione: dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità; [...]

